



**DELIBERA N. 41/24/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI PROMOTURISMOFVG  
PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA  
NELL'ART. 49, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE  
2021, N. 208  
(CONTESTAZIONE N. 13/23/DSM/ N°PROC. 2846/ZD)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 aprile 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” e, in particolare, l’art. 49, comma 1 che recepisce quanto prescritto dall’art. 41, comma 1 del d.gs. n. 177/05;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante “*Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 novembre 2009, n.257;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre

2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*".

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante "*Nuove modalità per la comunicazione all'Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all'art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. Fatto e Contestazione**

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta d'ufficio da questa Autorità mediante il monitoraggio delle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche è stata rilevata la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21 da parte di Promoturismofvg.

In particolare, come da comunicazione inviata da Promoturismofvg e riferita all'esercizio finanziario 2022, il predetto Ente pubblico, nell'assumersi impegni di spesa ai fini di comunicazione istituzionale e dell'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa, ha destinato per la suddetta annualità:

- a favore dei giornali quotidiani e periodici l'importo di euro 2.147.945,03 pari al 42,78% del totale delle spese pubblicitarie (euro 5.020.488,68);
- a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale l'importo di euro 221.201,63, pari al 4,41% del predetto totale delle spese pubblicitarie;
- a favore dell'emittenza televisiva e radiofonica nazionale l'importo di euro 1.977.012,81 pari al 39,38% del predetto totale delle spese pubblicitarie;
- a favore di altri mezzi di comunicazione l'importo di euro 674.329,21 pari al 13,43% del suindicato totale delle spese pubblicitarie.

Successivamente, a seguito di richiesta prot. n. 0306916 del 29 novembre 2023 di questa Direzione, di fornire ogni documentazione, informazione o elemento in possesso utile a chiarire quanto riportato nella comunicazione sopra menzionata e, in particolare, in ordine all'impegno della somma di euro 2.147.945,03 pari al 42,78% a favore dei giornali quotidiani e periodici, anziché per almeno il 50% del totale delle spese pubblicitarie e all'impegno della somma di euro 221.201,63, pari al 4,41% a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale, anziché per almeno il 15% del totale delle spese pubblicitarie, Promoturismofvg, con nota acquisita al prot. n. 0321866 del 15 dicembre 2023 di questa Autorità, ha comunicato che il "*mancato rispetto delle percentuali stabilite risiede nella necessità di far conoscere il brand "Io sono Friuli Venezia Giulia" e quindi la regione stessa, al di fuori dei confini regionali, puntando su*

*campagne media generaliste sui canali nazionali e sulle emittenti radiofoniche nazionali. In coerenza con quanto stabilisce la nostra legge istitutiva L.R. 50/1993”.*

Premesso quanto sopra, la Direzione servizi media di questa Autorità ha contestato - CONT. 13/23/DSM/ N°PROC. 2846/ZD – a Promoturismofvg, in data 19 dicembre 2023, e notificato, in data 20 dicembre 2023, la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, per non aver destinato le quote per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e periodici e per almeno il 15% a favore dell’emittenza privata televisiva e radiofonica locale.

## **2. Deduzioni della società**

Promoturismofvg non ha presentato scritti difensivi e non ha chiesto di essere ascoltata in sede di audizione.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito dell’istruttoria svolta, si ritiene che Promoturismofvg sia incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, tra l’altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte del predetto Ente pubblico.

In relazione all’argomentazione resa dalla medesima parte in merito al “*mancato rispetto delle percentuali stabilite*” dall’art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21 a causa della “*necessità di far conoscere il brand “Io sono Friuli Venezia Giulia” e quindi la regione stessa, al di fuori dei confini regionali, puntando su campagne media generaliste sui canali nazionali e sulle emittenti radiofoniche nazionali. In coerenza con quanto stabilisce la nostra legge istitutiva L.R. 50/1993”*, sebbene sia prevista la facoltà di disporre apposita deroga alle cd. quote d’obbligo, ai sensi dell’art. 49, comma 4, d.lgs. 208/21, tuttavia siffatta deroga non può ritenersi implicitamente recata in un piano operativo di promozione turistica, che, per questo, deve sempre sottostare alla disposizione di legge oggetto di contestazione.

In altri termini, in assenza di un provvedimento *ad hoc* della Regione avente ad oggetto espressamente la deroga alle quote di riserva, di cui all’articolo 49, comma 1, d.lgs. 208/21, l’Ente pubblico in esame è tenuto a riservare sul totale delle spese destinate ai fini della comunicazione istituzionale e dell’acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, le quote per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e periodici e per almeno il 15% a favore dell’emittenza privata televisiva e radiofonica locale.

In conclusione, con riferimento all’esercizio finanziario 2022, il succitato Ente pubblico risulta non aver destinato le quote per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e periodici e per almeno il 15% a favore dell’emittenza privata televisiva e radiofonica locale in violazione dell’art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 208/21, che “*le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, anche economici destinano, a fini di comunicazione istituzionale e all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata*

*televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici”;*

RITENUTO, pertanto, che la menzionata condotta tenuta da Promoturismofvg risulta adottata in violazione di quanto disposto dall’art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, per non aver riservato, con riferimento all’esercizio finanziario 2022, sul totale delle spese destinate ai fini della comunicazione istituzionale e dell’acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, le quote per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e periodici e per almeno il 15% a favore dell’emittenza privata televisiva e radiofonica locale;

RITENUTA, pertanto, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunmilaseicentoquarantasei/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. o) e 2, lett. f) dell’art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dall’Ente pubblico sopra menzionato deve ritenersi di media entità, in quanto l’infrazione contestata investe, con riferimento all’esercizio finanziario 2022, entrambe le quote d’obbligo relative sia all’emittenza privata televisiva e radiofonica locale sia ai giornali quotidiani e periodici;

**B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

La parte non ha documentato di aver eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze della violazione stessa.

**C. Personalità dell’agente**

Promoturismofvg si presume che sia supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell’agente**

Con specifico riferimento alle condizioni economiche dell’agente, si evidenzia che la sanzione irrogata, pari al doppio del minimo edittale, risulta proporzionata al caso di specie.



UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

a Promoturismofvg, codice fiscale 01218220323, con sede legale in Trieste (TS), alla via Locchi, 19, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, nei termini descritti in motivazione.

### **INGIUNGE**

al citato Ente pubblico di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 41/24/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 41/24/CSP*";

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 03 aprile 2024

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba